



## **Titolo**

Calciatore - tesseramento – corretto tesseramento - rilevanza

## **Descrizione**

Il corretto tesseramento degli atleti assume un rilievo primario in ambito federale e quindi, per converso, le violazioni della relativa normativa sono gravi. Da un lato, infatti, il tesseramento è preordinato al corretto e trasparente svolgimento delle competizioni federali nonché alla salvaguardia della parità di condizioni tra le squadre che vi partecipano; dall'altro (e tanto più nell'ambito delle società dilettantistiche nonché delle squadre giovanili) il tesseramento presidia una funzione eminente di tutela nei confronti del singolo atleta, garantendone la previa sottoposizione ai necessari controlli sanitari nonché l'accesso alle coperture assicurative in caso di infortuni. In disparte i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall'art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall'art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. La disposizione discende direttamente dall'art. 7, comma 1, dello Statuto federale (*“Le società che svolgono l'attività del gioco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”*) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell'art. 39, che disciplinano il tesseramento dei calciatori.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 52/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Anastasi

## **Riferimenti normativi**

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 10, comma 7, CGS; art. 7, comma 1, Statuto FIGC; art. 39 NOIF;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0052 CFA del 21 novembre 2024 (PF/sig. Ossama Abouali)**